



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° giugno 2011 (07.06)
(OR. en)**

10907/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0306 (NLE)**

**ATO 58
ENV 407**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Coreper

Oggetto: Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi
- Dibattito orientativo

1. Il 3 novembre 2010 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto, basata sull'articolo 31 del trattato Euratom, in combinato disposto con l'articolo 32. L'obiettivo è quello di istituire un quadro comunitario per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, non essendo in vigore alcuna normativa specifica malgrado il fatto che alle attività e agli impianti connessi si applichino le disposizioni generali in materia di sicurezza. Si rammenta che nel 2004 un'analogha proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi non riuscì a riunire la maggioranza richiesta.
2. Il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE), elaborato da Romana Jordan Cizelj (PPE, SL), è stato adottato il 26 maggio 2011. La votazione in seduta plenaria del Parlamento avrà luogo nella seconda plenaria di giugno.
3. A seguito di varie riunioni dedicate all'esame della proposta in sede di Gruppo "Questioni atomiche", il testo risultante dall'ultima riunione è riportato nel doc. **10755/11**.

5. A parere della presidenza il testo attuale riscuote il sostegno generale delle delegazioni e rispecchia un compromesso equilibrato su una serie di disposizioni fondamentali:
- obiettivi: gli obiettivi perseguiti dalla direttiva figurano in dettaglio all'art. 1 e sono chiaramente connessi alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;
 - ambito d'applicazione: tutte le fasi della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi derivanti da attività civili, esclusi i rifiuti provenienti da operazioni estrattive e gli scarichi autorizzati, e tenendo conto della specifica situazione dei reattori di ricerca, delle sorgenti sigillate e dei residui radioattivi trattati/trasformati (art. 2);
 - principi generali: l'art. 4 sancisce la responsabilità degli Stati membri riguardo alla gestione dei residui e del combustibile esaurito a seconda dell'origine ("produzione ") e fissa una serie di principi, in particolare quello dell'approccio calibrato ("proporzionalità"), dei costi per la gestione sostenuti da coloro che hanno prodotto questi residui/combustibile ("evitare costi per le generazioni future") e dello smaltimento dei residui radioattivi nello Stato membro in cui sono stati prodotti, fatte salve alcune deroghe (cfr. il punto 6 per la questione in sospeso);
 - gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro nazionale (art. 5) che contempla la definizione di programmi nazionali per la gestione del combustibile e dei residui (il contenuto è specificato all'art. 14), un sistema di licenze, controlli e ispezioni, azioni di garanzia dell'esecuzione come la sospensione delle attività, la suddivisione delle responsabilità, l'informazione e la consultazione del pubblico e il finanziamento e istituiscono e mantengono un'autorità di regolamentazione competente (art. 6) in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi fissando alcune condizioni per assicurarne l'indipendenza;
 - titolari di licenze: la responsabilità primaria per la sicurezza resta in capo ai titolari delle licenze e l'obbligo di una dimostrazione della sicurezza che contempla tutte le fasi della vita di un impianto o attività fa parte del processo di concessione della licenza per un impianto o un'attività (art. 7);
 - istruzione e formazione per ottenere l'esperienza e le competenze necessarie (art. 9);
 - risorse finanziarie: l'art. 10 fissa l'obbligo generale di garantire la disponibilità di adeguate risorse finanziarie senza imporre agli Stati membri il modo in cui assicurarla;
 - trasparenza: gli Stati membri provvedono affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi siano rese disponibili alla popolazione e affinché i cittadini possano partecipare ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi (art. 12);
 - notifica: gli Stati membri (art. 15) informano la Commissione dei loro programmi nazionali, sui quali essa può esprimere un parere al quale lo Stato membro in questione reagisce a sua volta;

- relazione: oltre alla relazione sull'attuazione della direttiva, gli Stati membri (art. 16) organizzano, almeno ogni 10 anni, autovalutazioni e revisioni inter pares dei loro quadri;
 - recepimento: l'art. 17 prevede un periodo di attuazione di due anni.
6. La principale questione in sospeso attiene all'articolo 4, paragrafo 3 riguardante le spedizioni di residui radioattivi per lo smaltimento. Sebbene sia la proposta della Commissione che l'ultimo testo della presidenza (doc. 10755/11, pag. 13) prevedano tra i principi generali che i residui radioattivi siano smaltiti nello Stato membro in cui sono stati prodotti, sono consentite diverse deroghe a tale principio:
- secondo la proposta della Commissione, la sola alternativa è quella di spedire tali rifiuti verso un altro Stato membro con cui è stato concluso un accordo che permette l'utilizzazione di uno dei suoi impianti di smaltimento; questa soluzione pare troppo restrittiva alla maggior parte degli Stati membri;
 - oltre alla deroga prevista nella proposta della Commissione, cui impone ulteriori condizioni, il testo della presidenza prevede anche la possibilità di spedire tali rifiuti ad un paese terzo, fatte salve diverse condizioni; un numero esiguo di delegazioni e la Commissione hanno ancora riserve, fra cui d'esame, su questa deroga estesa.
7. La presidenza ritiene che la versione attuale dell'articolo 4, paragrafo 3, con le condizioni che impone (elevato livello di sicurezza equivalente, stessi criteri della direttiva 2006/117/Euratom relativa alle spedizioni di rifiuti radioattivi, informazione preliminare alla Commissione dell'accordo raggiunto con un paese terzo per l'utilizzo dell'impianto di smaltimento, impianto di smaltimento autorizzato operativo prima della spedizione, etc.) sia un giusto equilibrio tra la proposta della Commissione e la posizione delle delegazioni che desiderano mantenere questa possibilità; l'opinione è condivisa dalla commissione ITRE.
8. La presidenza chiede pertanto a tutte le delegazioni di sottoscrivere il compromesso per raggiungere un accordo completo e non ritardare ulteriormente l'istituzione di un quadro giuridicamente vincolante per la gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito.
9. Allo scopo di fornire un orientamento per concludere il processo legislativo, le delegazioni sono invitate ad indicare se possono sostenere, quanto al merito, gli elementi fondamentali delineati al punto 5 e l'approccio della presidenza quanto all'art. 4, par. 3, che si rispecchia nel doc. 10755/11, salva restando l'ulteriore rifinitura del testo.
10. In base a quanto precede il Coreper potrebbe incaricare il Gruppo "Questioni atomiche" di mettere a punto il testo in via prioritaria non appena sarà disponibile il parere del Parlamento europeo.